

STATUTO

Art. 1) Denominazione, sede e durata

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione avente la denominazione di **"ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI DI TRADIZIONE ASTIGIANA – GRUPPO SBANDIERATORI DEL PALIO DI ASTI - ETS"**, siglabile ove consentito da Legge: **"A.S.T.A. – GRUPPO SBANDIERATORI DEL PALIO DI ASTI – ETS"** (di seguito anche solo "Associazione").

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Asti ed ha durata illimitata.

1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2) Scopo, finalità e attività

2.1 L'Associazione opera attivamente a favore dello sviluppo turistico del Comune di Asti e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità culturali, storiche e sociali e gastronomiche.

2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale **(ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore)**;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso **(ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera k) del Codice del Terzo Settore)**.

2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione si propone di:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed artistico attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici compreso lo storico "gioco della bandiera" con accompagnamento musicale di tamburi e chiarine derivante dalla tradizione astigiana, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, mercatini, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;

c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra

alberghiera;.....

e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (di valenza turistica) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;

h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;

i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;

j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;

k) somministrare alimenti e bevande esclusivamente agli associati iscritti, esclusa ogni attività d'impresa di natura commerciale; in particolare l'Associazione potrà svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al D.P.R. 4 aprile 2001 n.235 e successive modifiche e integrazioni.

2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività. --

2.5 L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

2.6 L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea degli associati. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

2.7 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3) Ammissione e numero degli associati

3.1 Gli associati si distinguono in Soci Ordinari, Soci Atleti, Soci Sostenitori, Soci

Benemeriti.

3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3.2 bis Sono Soci Atleti tutti coloro che svolgono attivamente la loro funzione, sbandieratori, musicisti (tamburi e fiati) e allievi, intendendo per tale funzione la partecipazione assidua agli allenamenti, alle manifestazioni e alle attività in genere, decise dal Direttore Generale in base al programma annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito dei soci atleti è istituita la sezione denominata "allievi", ovvero i giovani aventi età compresa tra i 7 e i 16 anni che intendono apprendere i movimenti fondamentali dello sbandieramento, dell'uso del tamburo e delle chitarre, e delle musiche che accompagnano le esibizioni del gruppo.

3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

3.5 I Soci Benemeriti non possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3.7 Possono aderire all'associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica ove in possesso;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.11 Lo status di associato ha carattere permanente. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.12 La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 4) Diritti ed obblighi degli associati

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;

- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; tutti gli associati, indipendentemente dalla loro sezione/categoria di appartenenza, hanno diritto di voto;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
- ricevere le pubblicazioni dell'Associazione.

4.2 Per gli associati minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, come per legge, dagli esercenti la responsabilità genitoriale (genitori ovvero tutori) sui medesimi.

4.3 Gli associati minori non possono ricoprire cariche sociali.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5) Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

5.2 L'associato che si rende gravemente inadempiente rispetto agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere motivata e comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione di morosità.

5.4 L'esercizio dei diritti di associato è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dall'Assemblea.

5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione per giusta causa senza obbligo di preavviso. È ammesso comunque il recesso discrezionale previo congruo preavviso.

5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro degli associati.

5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.8 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5.9 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6) Organi

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi

delle disposizioni di legge vigenti;

- il Collegio dei Probiviri, ove istituito;

- il Presidente Onorario, ove istituito;

- il Direttore Generale ed il Direttore Tecnico Sbandieratori e Musici.

Art. 7) Assemblea

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Per gli associati minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, come per legge, dagli esercenti la responsabilità genitoriale (genitori ovvero tutori) sui medesimi.

7.2 Ciascun associato, indipendentemente dalla sezione/categoria di appartenenza, ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.

7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati, salva diversa disposizione dello statuto (art. 5.3.);

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- delibera sui regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.6 del presente Statuto;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito dell'associato richiedente. ...

7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 8) Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività: —

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale, il Segretario;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;

- proporre le eventuali attività diverse attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;

- approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;

- delibera sulle quote associative annuali;

- predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei

soci; _____

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative; _____

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; _____

- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza; _____

- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; _____

- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;

- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti. _____

8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati ed è formato da sette componenti di cui sei eletti dall'assemblea dei soci, tale da dare una equilibrata rappresentatività degli iscritti, ed uno eletto dai soci atleti maggiorenni, in rappresentanza di tale categoria di soci. _____

8.5 L'Assemblea elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. _____

8.6 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale e il Segretario. _____

8.7 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione. _____

8.8 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. _____

8.9 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vicepresidente o, in assenza od impedimento di quest'ultimo, dal componente anziano del Consiglio direttivo. _____

8.10 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo se nominato. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione. _____

8.11 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata decadano dalla carica. _____

8.12 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi. -

8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. _____

8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente. _____

8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo

possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento; in modo tale da garantire comunque la partecipazione e l'intervento di tutti i partecipanti.

8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9) Presidente - Vicepresidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie. Al Presidente è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari.

9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

9.6 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge le attività che gli sono affidate sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

9.7 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

Art. 9bis) Direttore Generale

Il Direttore Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; resta in carica per la durata del consiglio direttivo e può essere rieletto. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

Il Direttore Generale è il responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse e/o affidategli ed è tenuto a presentare i conti a ogni richiesta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisore dei Conti; Provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili, nel rispetto delle leggi e norme in vigore; Una volta al trimestre presenta al Consiglio di Amministrazione la situazione di cassa aggiornata; Può essere autorizzato ad operare sui conti correnti intestati all'associazione, in base ad apposita delega rilasciata dal Presidente dell'Associazione; Il Direttore Generale per l'espletamento del suo incarico può disporre di un fondo economale per le piccole ed immediate spese il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale ha inoltre il compito di:

- espletare tutte le attività di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e tutte le categorie dei Soci; _____
- organizzare e coordinare una struttura operativa interna avente il compito di gestire con efficacia l'attività operativa, logistica e amministrativa dell'Associazione; _____
- proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Tecnico Sbandieratori e del Direttore Tecnico Musicisti, i quali dovranno, di norma, essere scelti tra coloro che hanno un lungo trascorso di appartenenza al gruppo ovvero tra persone esterne al gruppo i cui meriti tecnici nel settore specifico siano ampiamente riconosciuti; _____
- coordinare in collaborazione con i Direttori Tecnici Sbandieratori e Musicisti, l'attività tecnico-atletica-spettacolare dei Soci Atleti, seguendo assiduamente nel corso dell'anno il regolare svolgimento degli allenamenti; _____
- stabilire, di concerto con i Direttori Tecnici Sbandieratori e Musicisti, le convocazioni dei componenti le rispettive squadre per le trasferte o le attività dell'Associazione; _____
- curare, anche durante le trasferte, l'attività operativa, logistica e amministrativa dell'Associazione; In caso di impedimento a partecipare alle trasferte il Direttore Generale dovrà garantire la presenza di almeno uno dei suoi Vice o da un componente il Consiglio di Amministrazione; _____
- rappresentare, su delega del Presidente, l'Associazione in seno alla F.I.S.B. (Federazione Italiana Antichi Giochi e Sports della Bandiera) o altra Federazione nazionale/ internazionale. _____

Il Direttore Generale può proporre al Consiglio di Amministrazione fino a tre Vice Direttore Generale, a scelta tra i soci organizzatori regolarmente iscritti, che avranno il compito di supportare il Direttore Generale in tutte le sue specifiche funzioni gestionali/operative e che potranno partecipare, su invito del Presidente, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o dimissioni il Direttore Generale è sostituito da uno dei Vice e qualora questi ultimi non fossero stati nominati la carica di Direttore Generale sarà assunta "ad interim" dal Presidente sino alla nomina del nuovo Direttore Generale da parte del Consiglio di Amministrazione. _____

Art. 10) Segretario _____

10.1 Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno. _____

10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. _____

10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, nonché della regolare tenuta dei libri sociali. _____

Art. 11) Organo di controllo _____

11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Se l'organo è collegiale è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri. _____

11.2 I componenti dell'organo di controllo durano in carica per 4 (quattro) esercizi e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. _____

11.3 L'organo di controllo: _____

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.5 I membri dell'Organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

Art. 12) Revisione legale dei conti

12.1 Qualora se ne ravvisi la necessità e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

12.2 Non possono essere eletti revisori legali i membri del Consiglio direttivo.

12.3 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato fino a due mandati consecutivi.

12.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

12.5 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese effettivamente documentate.

Art. 13) Collegio dei Proviviri

13.1 Il Collegio dei Proviviri composto di tre membri, scelti tra gli associati, eletti a votazione dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente.

13.2 I Proviviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di tentare la composizione nel caso di controversia fra gli associati ma non svolgono funzione arbitrale.

13.3 I Proviviri durano in carica 4 (quattro) anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

Art. 14) Presidente Onorario

14.1 Il Presidente Onorario è proposto dal Consiglio Direttivo per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

14.2 La nomina viene deliberata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

14.3 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

14.4 Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo nell'ambito dei quali può esprimere pareri. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15) Patrimonio e risorse economiche

15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

a) quote e contributi degli associati e di privati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h) entrate derivanti da raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;

i) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;

j) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) agli associati.

15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16) Bilancio di esercizio

16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

16.2 Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Tesoriere e viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

16.3 L'esercizio sociale si svolge dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

16.4 Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente,

bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 (trenta) del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente. -----

16.5 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa. --

16.6 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale. -----

16.7 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. -----

Art. 17) Libri sociali -----

17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; -----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; -----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; -----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. -----

17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente. -----

Art. 18) Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore -----

18.1 L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto e del D.M. n. 106/2020 e successive modifiche ed integrazioni nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. -----

18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. -----

Art. 19) Lavoratori -----

19.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. -----

19.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati. -----

Art. 20) Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo -----

20.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del

Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

20.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21) Disposizioni transitorie

21.1 Tutte le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore si applicheranno e produrranno effetti a partire dal momento la medesima vi sarà iscritta.

21.2 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "ETS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dell'indicazione di "ETS" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22) Rinvio

22.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

In originale firmato:

- Renato BERZANO

- Maurizio CAVANNA Notaio.

